

COLLEGIO DI TORINO

composto dai signori:

(TO) LUCCHINI GUASTALLA	Presidente
(TO) BATTELLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) COTTERLI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(TO) DALMARTELLO	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(TO) DE FRANCESCO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ANDREA DALMARTELLO

Seduta del 16/04/2020

FATTO

Parte ricorrente ha adito questo Arbitro in relazione ad un contratto di finanziamento da rimborsare mediante cessione del quinto dello stipendio stipulato in data 16/02/2012 con l'intermediario resistente ed estinto anticipatamente dopo il pagamento di 55 rate, senza ottenere il rimborso integrale della quota non maturata delle commissioni e dei costi assicurativi.

Parte ricorrente chiede quindi il rimborso di complessivi € 1.529,84, che imputa ai vari oneri non maturati in seguito all'estinzione anticipata, oltre interessi legali dalla anticipata estinzione.

Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha dichiarato di aver riconosciuto alla parte ricorrente in data 25/07/2019 l'importo di € 128,33, pari alla quota non maturata secondo il criterio *pro rata temporis* delle spese di istruttoria, oltre alle spese di proposizione del ricorso. Parte resistente ha poi rimarcato la non applicabilità nell'ordinamento interno della sentenza Lexitor della Corte di Giustizia UE, la trasparenza delle condizioni contrattuali e la correttezza, salvo quanto successivamente riconosciuto a titolo di quota non maturata di spese di istruttoria, degli abbuoni attribuiti in sede di conteggio estintivo. Quanto al rimborso della quota non maturata del premio assicurativo vita, l'intermediario ha dichiarato che esso è già stato rimborsato, tramite invio di assegno (non incassato dal



ricorrente), per una cifra pari a € 735,83, corrispondente a quanto dovuto in forza dei criteri contrattualmente previsti.

Pertanto, l'intermediario conclude per il rigetto del ricorso avverso.

DIRITTO

In considerazione degli elementi di fatto che caratterizzano il caso in esame, il Collegio ritiene opportuno richiamare la recente pronuncia della CGUE del 11.9.2019 (c.d. "Lexitor"), resa nella causa C-383/18 (ECLI:EU:C:2019:702), che ha espresso il seguente principio di diritto: "L'articolo 16, paragrafo 1, della direttiva 2008/48/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori e che abroga la direttiva 87/102/CEE del Consiglio, deve essere interpretato nel senso che il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito in caso di rimborso anticipato del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore". L'articolo corrisponde, nel diritto interno, all'art. 125-sexies TUB che deve, pertanto, essere interpretato in senso conforme a quanto affermato dalla Corte di Giustizia.

Come chiarito dalla pronuncia del Collegio di Coordinamento n. 26525/2019 (v. pagg. 6 s.), la sentenza Lexitor impone di modificare il consolidato orientamento di questo Arbitro circa il regime di rimborso degli oneri posti a carico del consumatore in caso di estinzione anticipata di un finanziamento ex art. 125-sexies TUB.

Il quadro può essere così sintetizzato: (a) in caso di estinzione anticipata del finanziamento, sono rimborsabili, per la parte non maturata, tutti gli oneri, le commissioni bancarie, le provvigioni e le spese applicate dall'intermediario al cliente in relazione a un contratto di finanziamento, compresi i c.d. costi *up-front* (ossia quelli riferibili ad attività svolte, ed esaurite, nella fase delle trattative e della formazione del contratto di finanziamento) (così Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, cit., 4). Né impedisce la restituzione dei costi *up-front* una clausola contrattuale di segno contrario che risulterebbe nulla per contrarietà all'art. 127, comma 1, TUB, costituendo una deroga, certamente sfavorevole al cliente, rispetto al regime legale risultante dall'art. 125-sexies TUB, così come interpretato dalla Corte di Giustizia; (b) benché la sentenza "Lexitor" non abbia fornito indicazioni circa il criterio (ovvero i criteri) da utilizzare per il rimborso dei costi oggetto di restituzione - e poiché questo Arbitro è tenuto a decidere la controversia, non potendo sollevare, a tale riguardo, una specifica questione pregiudiziale ex art. 267 TFUE (cfr. Collegio Coordinamento n. 26525/2019, cit., 7) - questo Collegio ritiene corretto continuare a distinguere, ai fini della quantificazione delle somme oggetto di rimborso, tra costi *up-front* e costi *recurring* (cfr. Collegio di Coordinamento n. 26525/2019, cit., 8). (c) Come condivisibilmente evidenziato dal Collegio di Coordinamento (ibidem, 8), il criterio di competenza economica (i.e. pro rata temporis), nei termini già delineati da questo Arbitro, risulta coerente rispetto alla restituzione di somme, anticipate dal cliente, che remunerano attività svolte dall'intermediario successivamente alla conclusione del contratto. Somme che, in caso di estinzione anticipata del finanziamento, remunerano attività previste nell'originario programma negoziale ormai cessato e che, pertanto, già per diritto comune (art. 1373, comma 2, c.c.), non potrebbero essere legittimamente trattenute dall'intermediario, trattandosi di un indebito oggettivo. Peraltro, è ben possibile che l'importo oggetto di rimborso, calcolato sempre secondo il principio di competenza economica, non abbia uno sviluppo strettamente proporzionale, ciò attraverso una diversa distribuzione del costo *recurring* nel corso del tempo (Collegio di Coordinamento, nn. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016); (d) l'importo da rimborsare viene stabilito, nell'ipotesi di cui al punto precedente, secondo un criterio proporzionale *ratione temporis*,



tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue (cfr. decisione Collegio di Coordinamento n. 6167/2014), a meno che criteri diversi non siano stati concordati preventivamente (cfr. decisione Collegio di Coordinamento n. 10035/2016) e sempre che questi ultimi siano coerenti con i principi stabiliti dalla citata sentenza "Lexitor"; (e) Viceversa, per quanto concerne i costi *up-front*, non sono ricavabili dal sistema (e dalla funzione di tali attribuzioni patrimoniali) indicazioni parimenti stringenti. In assenza di differenti indicazioni provenienti dall'atto di autonomia, dalla legge e dagli usi - secondo quanto già affermato dal Collegio di Coordinamento (Collegio Coordinamento n. 26525/2019, cit., 9) -, questo Collegio non può esimersi, per colmare la lacuna nel regolamento contrattuale, dal richiamare il criterio di equità integrativa ex art. 1374 c.c., ricavandone nel caso di specie che il criterio più adatto per la restituzione dei costi *up-front* è quello desumibile dal piano di ammortamento relativo all'incidenza della quota di interessi sulle rate di rimborso (c.d. curva degli interessi). Si tratta infatti dell'elemento del programma negoziale ove è riscontrabile una diretta incidenza e distribuzione nel tempo della principale voce in cui consiste il "costo totale del credito": come tale, anche in considerazione di un delicato bilanciamento tra i contrapposti interessi delle parti, il parametro risulta più coerente ed equo con specifico riguardo al calcolo della quota di costi *up-front* oggetto di rimborso in ipotesi di estinzione anticipata. (f) Resta, poi, fermo che in assenza di una chiara ripartizione nel contratto tra oneri e costi *up-front* e *recurring*, in applicazione degli artt. 1370 c.c. e 35, comma 2, d.lgs. n. 206/2005 (secondo cui, in caso di dubbio sull'interpretazione di una clausola, prevale quella più favorevole all'aderente/consumatore), l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione al fine della individuazione della quota parte da rimborsare secondo il criterio più favorevole al cliente (ossia quello previsto per le commissioni c.d. *recurring*); (g) il ricorso nelle clausole contrattuali relative all'estinzione anticipata a criteri percentuali nel distinguere tra oneri *up-front* e *recurring* non è sufficiente, di per sé solo, a individuare il rapporto causale tra la prestazione pecuniaria e la controprestazione bancaria; tuttavia, può ritenersi valida la quantificazione percentuale se accompagnata da una descrizione anche sintetica delle attività continuative correlate a quella percentuale, pure se indicate in via cumulativa con attività preliminari alla stipula del prestito (Collegio di Coordinamento, nn. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016); (h) parimenti, la sola indicazione dei soggetti percettori delle commissioni non è idonea per una differenziazione tra costi *up-front* e *recurring*: la mancata descrizione delle prestazioni remunerate comporta la possibilità di sovrapposizione (totale o parziale) delle attività corrispondenti a quelle voci di costo (ad es. agente/mediatore e società mandataria) e l'impossibilità di distinguere tra attività *up-front* e *recurring*. (i) Poiché pacifica componente del costo totale del credito, l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente anche del premio assicurativo (v. Collegio di Coordinamento, decisione cit. n. 6167/2014) con l'effetto che l'eccezione di carenza di legittimazione, ove sollevata dall'intermediario, non può essere accolta. (l) Tuttavia, con riferimento al premio assicurativo il cliente non può pretendere l'applicazione generalizzata del criterio *pro rata temporis* (salvo che non siano state prodotte le condizioni di assicurazione); (m) ove i contratti lo prevedano, con criterio di calcolo predeterminato *ex ante*, il premio puro deve essere rimborsato in funzione del capitale residuo assicurato, ex art. 22, comma 15-*septies*, del D.Lg. 179/2012; (n) la valutazione della conformità a legge del criterio di rimborso del premio assicurativo esula dalla competenza dell'ABF; (o) il Collegio, una volta accertata l'indicazione *ex ante* del criterio di calcolo alternativo del rimborso del premio assicurativo, può solo verificare la corrispondenza degli importi calcolati dalle imprese assicurative rispetto alle previsioni



contrattuali (cfr. Collegio di Coordinamento, decisioni nn. 10003, n. 10017 e n. 10035, dell'11.11.2016).

Venendo al caso di specie, dalla documentazione agli atti risulta che:

- il contratto oggetto di controversia è stato stipulato in data 16/02/2012, per il tramite di soggetto appartenente alla rete distributiva;
- il piano di ammortamento originario prevedeva il rimborso in n. 120 rate mensili;
- Dal contratto emerge che furono applicate, oltre a imposte e tasse, le seguenti voci di costo: i) commissione [nome intermediario]; ii) Commissione Intermediario del credito; iii) Spese istruttoria; iv) Commissione [nome intermediario] per gestione pratica; v) Commissione Intermediario del credito per gestione pratica; vi) Costo del servizio Ente Previdenziale; vii) Premio per copertura assicurativa rischio vita.
- è intervenuto un agente in attività finanziaria ex art. 128-*quater* TUB iscritto all'OAM.
- il finanziamento è stato estinto dal ricorrente in data 30/11/2016, con il versamento di € 9.141,39.

L'art. 11 del contratto disciplina la rimborsabilità *pro quota* delle commissioni per la gestione del finanziamento e per il costo del servizio dell'Ente Previdenziale, secondo un criterio *pro rata* e il premio assicurativo secondo le modalità previste nelle condizioni di polizza.

Dal conteggio estintivo, effettuato con riferimento a 55 rate scadute (rispetto alle 120 complessive) alla data del 30/11/2016, risultano due abbuoni pari a € 343,85 per commissioni gestione pratica e a € 357,72 per costo del servizio ente previdenziale. Nelle controdeduzioni, l'intermediario ha dichiarato di aver corrisposto al ricorrente € 128,33 (cifra comprensiva del contributo alle spese di procedura), documentandolo mediante copia di assegno circolare intestato al ricorrente, che tuttavia non ha confermato di averlo ricevuto e incassato. Parimenti, l'intermediario ha affermato di aver rimborsato la quota non goduta di premio assicurativo vita, per una somma pari a € 735,83, secondo quanto risulta dai conteggi attuariali comunicati dalla compagnia di assicurazioni in base alle condizioni generali di assicurazione che risultano essere state portate *ex ante* a conoscenza del cliente. Anche in questo caso, il ricorrente non ha confermato di aver ricevuto l'assegno di traenza e di aver incassato le somme.

L'esame del contratto ed in particolare delle disposizioni che disciplinano gli oneri applicati dall'intermediario, che compongono il "costo totale del credito" consente di rilevare che si tratta di clausole già esaminate da questo Collegio in più occasioni. In particolare: (a) la commissione [nome intermediario] – già più volte qualificata come *up-front* – deve essere restituita secondo il criterio della curva degli interessi, sopra richiamato; (b) le commissioni di gestione (spettanti sia al finanziatore che all'intermediario), così come quella relativa al costo del servizio dell'Ente previdenziale, sono oneri *recurring* che, risulta dagli atti, sono stato già oggetto di rimborso in sede di conteggio estintivo; (c) parimenti *recurring* sono da considerare, secondo quanto affermato in costanti precedenti, le spese di istruttoria; (d) la commissione dell'intermediario del credito, secondo consolidati orientamenti di questo arbitro deve essere considerata *upfront* in presenza di una trasparente descrizione dello specifico ruolo dell'intermediario del credito nel modulo contrattuale e nel documento IEBCC; (e) per quanto concerne il premio relativo alla polizza rischio impiego, il ricorrente ha sottoscritto le proposte di polizza nelle quali vi è un esplicito riferimento al fatto che questi ha preso visione delle condizioni generali di assicurazione nelle quali sono indicati



in criteri contrattuali di rimborso della quota residua di premio in caso di estinzione anticipata.

Alla luce di quanto appena ricostruito ed in applicazione dei criteri sopra richiamati per il rimborso degli oneri *up-front* e *recurring* a parte ricorrente sono dovuti i seguenti importi:

Durata del prestito in anni	10	Tasso di interesse annuale	4,50%						
Numero di pagamenti all'anno	12	Quota di rimborso pro rata temporis	54,17%						
		Quota di rimborso piano ammortamento - interessi	31,52%						
rate pagate	55	rate residue	65	Importi	Natura onere	Percentuale di rimborso	Importo dovuto	Rimborsi già effettuati	Residuo
Oneri sostenuti									
A) Commissioni [resistente]				383,04	Upfront	31,52%	120,74		120,74
B) Comm. Intermediario del credito				249,98	Upfront	31,52%	78,80		78,80
D) Spese istruttoria				200,00	Recurring	54,17%	108,33		108,33
F) Comm. [resist] gestione pratica				322,56	Recurring	54,17%	174,72	343,85	-169,13
G) Comm. Intermediario del credito per gestione pr.				304,42	Recurring	54,17%	164,89		164,89
I) Costo del servizio ente previdenziale				650,00	Recurring	54,17%	352,08	357,72	-5,64
Totale				2.110,00					297,99

All'importo come sopra calcolato (€ 297,99), che non coincide con il *quantum* (€ 1.589,84) richiesto dalla parte ricorrente, dovranno essere sommati, qualora non ne fosse confermata dal ricorrente la ricezione, gli importi versati da parte resistente come sopra specificati.

Sono altresì dovuti gli interessi legali dal reclamo al saldo.

P.Q.M.

Il Collegio accoglie parzialmente il ricorso e dispone che l'intermediario corrisponda alla parte ricorrente la somma di € 297,99 oltre agli oneri assicurativi non goduti, da quantificarsi in base alle condizioni contrattuali, al netto di quanto eventualmente già versato, il tutto con interessi legali dal reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00, quale contributo alle spese della procedura, e alla parte ricorrente la somma di € 20,00, quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da
EMANUELE CESARE LUCCHINI GUASTALLA